

Negli altri casi, e cioè quando sono i creditori che provocano la dichiarazione di fallimento, non è più possibile tale chiamata in Camera di Consiglio, perchè il beneficio è meramente personale e soggettivo.

Daltronde giova osservare che il Codice sui fallimenti può funzionare in parte ed in parte no; il disegno di legge non deroga a quella più generale, ma con questa è coordinata.

Con la disposizione dell'articolo 1 si è voluto che il commerciante faccia la domanda prima di aver cessato di fare i suoi pagamenti. Il timore che il tribunale possa dichiarargli il fallimento è stimolo a ciò. Si aggiunga che il tribunale può *d'ufficio* per legge dichiarare sempre il fallimento; dunque inutile di mettere una norma, e per di più è *facoltativo* « può *sospendere*. »

Prego perciò l'onorevole Vigna di voler ritirare il suo emendamento.

**Presidente.** L'onorevole Vigna insiste nella sua aggiunta all'articolo 1, così concepita:

« Agli effetti di questo articolo, quando da un creditore sia presentata domanda di fallimento contro un commerciante, il Tribunale può, sentito il commerciante in Camera di consiglio, sospendere la dichiarazione di fallimento ed ordinare la convocazione dei creditori. »

La pongo a partito.

(Non è approvata).

**Indelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Indelli.** Mi pare che nella seconda parte dell'articolo 1, dove si parla di società commerciali, invece di dirsi che la domanda deve essere fatta a mezzo di coloro che hanno la firma sociale, si parli di coloro che hanno la rappresentanza sociale, perchè qui non è questione di gestione, e poichè nelle società, lo sanno tutti, vi è chi ha la firma per la gestione ordinaria... (Interruzioni).

Capisco che non vi può essere equivoco, ma sarebbe opportuna una dichiarazione esplicita del ministro. Così quando sorgessero dubbi si andrà almeno ad esumarla, e si potrà stabilire che s'intendeva di parlare precisamente della rappresentanza sociale. (Interruzioni). Si tratta di domandare nientemeno che il suicidio della società, mi pare... (Interruzione).

**Cocco-Ortu,** ministro di grazia e giustizia. Onorevole Indelli, la dizione è comprensiva, comprende tutti; con questo chiarimento spero sarà soddisfatto.

**Indelli.** Vi sono molte società che hanno un gestore per la firma delle cambiali, per le compere, per altre procure, che non bisogna confondere col rappresentante. Per parte mia ho detto che mi correva il debito di fare questa osservazione. Mi contento della dichiarazione dell'onorevole ministro, perchè, quando ne sarà il caso, la si andrà, lo ripeto ancora, ad esumere negli atti parlamentari.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 2.

« Il ricorrente deve presentare insieme con la domanda: i suoi libri di commercio obbligatori, dei quali almeno il giornale e l'inventario tenuti regolarmente da un triennio almeno o dal principio dell'esercizio, se questo non dura da tre anni; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicili; e, se si tratta di società, i documenti che comprovano la sua legale costituzione.

« Il ricorrente esporrà le ragioni che determinarono la sua domanda e indicherà i patti e le condizioni che intende proporre ai suoi creditori, o i motivi pei quali non può indicarli immediatamente. »

A questo articolo era stato proposto un emendamento dagli onorevoli Monti-Guarneri e Morpurgo, così formulato:

« Nel 1° comma alle parole: elenco nominativo di tutti i suoi creditori con la indicazione dei rispettivi crediti e domicili, aggiungere: della loro causale non che il grado eventuale di parentela del creditore col debitore. » L'emendamento però è stato ritirato.

**Presidente.** L'onorevole Pivano, insieme con gli onorevoli Nuvoloni, Vigna, Castiglione, Donadio, Garavetti, Mantica, Cavaignari, Facta, Lollini e Falcioni, propone la seguente aggiunta:

« Per i commercianti, il cui passivo non eccede le lire 30,000, e che non abbiano in realtà tenuto i libri di commercio, basterà che uniscano i loro libri e registri; comunque tenuti, ed il tribunale ne terrà ugualmente conto agli effetti dell'articolo 4. »

**Pivano.** Onorevoli colleghi, questo mio emendamento tende ad ammettere al beneficio della legge anche i commercianti i quali non abbiano tenuto regolarmente i loro